

COLLEGIO DI MILANO

- nella parte del ricorso relativa ai “non consumatori”, composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti NON Consumatori

- nella parte del ricorso relativa ai “consumatori”, composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti Consumatori

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 19/05/2026

PARTE DEL RICORSO RELATIVA AL RICORRENTE COME SOGGETTO “NON CONSUMATORE”

FATTO

Il cliente afferma di essere stato negativamente segnalato in CRIF e CTC e lamenta la illegittimità delle segnalazioni sotto il profilo formale in quanto non precedute da idoneo avviso di prima segnalazione e effettuate in violazione del GDPR. Dichiarà che le segnalazioni hanno cagionato un grave danno, ledendo la sua immagine sociale e commerciale; a tal proposito sostiene che la giurisprudenza di merito ha in più occasioni riconosciuto la sussistenza di un danno in *re ipsa* o, quantomeno, la possibilità di una sua liquidazione in via equitativa.

Chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni pregiudizievoli e ordinarne la cancellazione o, in via subordinata, il risarcimento del danno non patrimoniale. Chiede in ogni caso anche la "vittoria di spese e competenze".

L'intermediario controdeduce che il cliente ha stipulato n. 2 contratti di finanziamento: il contratto n. ***170 il 04/04/2022 per € 24.000,00; il contratto n. ***593 in data 20/09/2022 per € 17.000,00 in qualità di coobbligato. Al momento della sottoscrizione dei contratti il cliente dichiarava di aver preso visione dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Codice di condotta sui S.I.C., prestando espressamente il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità ivi indicate; la documentazione riportava chiaramente che alcune informazioni sarebbero state comunicate a banche dati ai fini della valutazione del merito creditizio. Il cliente contestualmente approvava le condizioni generali dei contratti, che indicavano espressamente che era suo dovere comunicare qualsiasi variazione dei dati forniti e che, in caso di mancato assolvimento di tale dovere, ogni comunicazione effettuata all'ultimo domicilio noto sarebbe stata intesa valida e liberatoria. Precisa che, con riferimento al contratto ***170, procedeva con le segnalazioni a causa dei ritardi nei pagamenti; che veniva inoltrato via sms al cliente apposito preavviso in data 21/02/2024 (modalità di interlocuzione è conforme al Codice di Condotta) e che il preavviso è stato altresì comunicato tramite posta cartacea.

Con riferimento al contratto ***593, ha aggiornato i dati censiti presso i SIC ed è stata così cancellata ogni evidenza di carattere negativo.

Per entrambi i rapporti, le segnalazioni sono legittime sotto il profilo formale, in quanto la prima segnalazione è stata preceduta da un preavviso di segnalazione in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del Codice Deontologico e sotto il profilo sostanziale in quanto nel corso del rapporto sono stati registrati numerosi ritardi nel pagamento delle rate.

Chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il cliente prende atto di quanto affermato con riguardo al finanziamento n. ***593: se le affermazioni troveranno riscontro nelle visure si determinerà la cessata materia del contendere. Rispetto al finanziamento n. ***170, ritiene che la difesa della banca si concentri sull'accettazione contrattuale della comunicazione via sms e sulla produzione di un'attestazione di invio; questi argomenti non superano però la mancata prova della ricezione del preavviso; essendo un atto recettizio deve giungere a conoscenza del destinatario; in ogni caso, dichiara di non avere ricevuto alcun sms; inoltre, la prima segnalazione risulta antecedente o comunque non rispettosa dei termini prescritti dal Codice di Condotta. Chiede il risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali.

Con le controrepliche, l'intermediario ribadisce gli argomenti già spesi nelle controdeduzioni.

DIRITTO

Il cliente lamenta la illegittimità di segnalazioni a proprio nome nei SIC e ne chiede la cancellazione. Chiede altresì il risarcimento del danno non patrimoniale.

Il cliente non fornisce alcuna indicazione in ordine ai rapporti intercorrenti con l'intermediario.

Dalle evidenze versate agli atti a cura dell'intermediario, risulta l'esistenza di 2 contratti: il contratto n. *170 è stato stipulato dal cliente a titolo personale; il contratto *593 reca i dati di una s.r.l. di cui il ricorrente, presente in qualità di coobbligato, è legale rappresentante.

Nel modulo per la presentazione del ricorso, il cliente si è qualificato "non consumatore". Il Collegio rileva che le domande formulate attengono a due diversi rapporti: rispetto al primo (*170), il ricorrente agisce in qualità di "consumatore"; rispetto al secondo (*593), agisce in qualità di "non consumatore". Con riguardo a casi analoghi, i Collegi hanno condiviso l'orientamento secondo cui - alla luce del principio di economia processuale e al fine di assicurare una tutela effettiva della clientela - il ricorso debba essere considerato ammissibile e deciso nel merito con riferimento a tutti i rapporti dedotti in giudizio. Considerato che, in base alle Disposizioni ABF, è necessario assicurare che la composizione dell'organo decidente sia adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione, la composizione del Collegio dovrà variare in base alla qualifica rivestita dal ricorrente con riguardo a ciascuna domanda esaminata. La presente decisione è limitata ai rapporti riferibili al ricorrente nella sua qualità di "non consumatore".

Con riferimento al finanziamento n. *593, l'intermediario afferma di avere aggiornato le informazioni in SIC e di avere pertanto provveduto alla cancellazione delle informazioni pregiudizievoli. Produce a tal fine visure CRIF, CTC ed Experian che confermano tali dichiarazioni. In considerazione di quanto affermato dal cliente in sede di repliche circa la cessazione della materia del contendere ove le segnalazioni contestate fossero state in itinere cancellate; rilevato altresì che appare del tutto sguarnita di prova tanto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale quanto quella di danno patrimoniale formulata per la prima volta in sede di repliche, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle segnalazioni scaturenti dal rapporto di finanziamento *593.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, rilevato che il ricorso ha ad oggetto domande relative a più rapporti rispetto ai quali il ricorrente riveste, rispettivamente, la qualifica di Consumatore e quella di Non consumatore, con riferimento alle domande proposte in qualità di Non consumatore, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Relativamente alle domande formulate dal cliente quale Consumatore, ne rimette l'esame al Collegio nella composizione per tale tipologia di clienti.

PARTE DEL RICORSO RELATIVA AL RICORRENTE COME SOGGETTO "CONSUMATORE"

FATTO

Il cliente afferma di essere stato negativamente segnalato in CRIF e CTC e lamenta la illegittimità delle segnalazioni sotto il profilo formale in quanto non precedute da idoneo avviso di prima segnalazione e effettuate in violazione del GDPR. Dichiara che le segnalazioni hanno cagionato un grave danno, ledendo la sua immagine sociale e commerciale; a tal proposito sostiene che la giurisprudenza di

merito ha in più occasioni riconosciuto la sussistenza di un danno in *re ipsa* o, quantomeno, la possibilità di una sua liquidazione in via equitativa.

Chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni pregiudizievoli e ordinarne la cancellazione o, in via subordinata, il risarcimento del danno non patrimoniale. Chiede in ogni caso anche la "vittoria di spese e competenze".

L'intermediario controdeduce che il cliente ha stipulato n. 2 contratti di finanziamento: il contratto n. ***170 il 04/04/2022 per € 24.000,00; il contratto n. ***593 in data 20/09/2022 per € 17.000,00 in qualità di coobbligato. Al momento della sottoscrizione dei contratti il cliente dichiarava di aver preso visione dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e del Codice di condotta sui S.I.C., prestando espressamente il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità ivi indicate; la documentazione riportava chiaramente che alcune informazioni sarebbero state comunicate a banche dati ai fini della valutazione del merito creditizio. Il cliente contestualmente approvava le condizioni generali dei contratti, che indicavano espressamente che era suo dovere comunicare qualsiasi variazione dei dati forniti e che, in caso di mancato assolvimento di tale dovere, ogni comunicazione effettuata all'ultimo domicilio noto sarebbe stata intesa valida e liberatoria. Precisa che, con riferimento al contratto ***170, procedeva con le segnalazioni a causa dei ritardi nei pagamenti; che veniva inoltrato via sms al cliente apposito preavviso in data 21/02/2024 (modalità di interlocuzione è conforme al Codice di Condotta) e che il preavviso è stato altresì comunicato tramite posta cartacea.

Con riferimento al contratto ***593, ha aggiornato i dati censiti presso i SIC ed è stata così cancellata ogni evidenza di carattere negativo.

Per entrambi i rapporti, le segnalazioni sono legittime sotto il profilo formale, in quanto la prima segnalazione è stata preceduta da un preavviso di segnalazione in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del Codice Deontologico e sotto il profilo sostanziale in quanto nel corso del rapporto sono stati registrati numerosi ritardi nel pagamento delle rate.

Chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il cliente prende atto di quanto affermato con riguardo al finanziamento n. ***593: se le affermazioni troveranno riscontro nelle visure si determinerà la cessata materia del contendere. Rispetto al finanziamento n. ***170, ritiene che la difesa della banca si concentri sull'accettazione contrattuale della comunicazione via sms e sulla produzione di un'attestazione di invio; questi argomenti non superano però la mancata prova della ricezione del preavviso; essendo un atto recettizio deve giungere a conoscenza del destinatario; in ogni caso, dichiara di non avere ricevuto alcun sms; inoltre, la prima segnalazione risulta antecedente o comunque non rispettosa dei termini prescritti dal Codice di Condotta. Chiede il risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali.

Con le controrepliche, l'intermediario ribadisce gli argomenti già spesi nelle controdeduzioni.

DIRITTO

Il cliente lamenta la illegittimità di segnalazioni a proprio nome nei SIC e ne chiede la cancellazione. Chiede altresì il risarcimento del danno non patrimoniale e, in sede di repliche, del danno patrimoniale. Il cliente non fornisce alcuna indicazione in ordine ai rapporti intercorrenti con l'intermediario.

Dalle evidenze versate agli atti a cura dell'intermediario, risulta l'esistenza di 2 contratti: il contratto n. *170 è stato stipulato dal cliente a titolo personale; il contratto *593 reca i dati di una s.r.l. di cui il ricorrente, presente in qualità di coobbligato, è legale rappresentante.

Nel modulo per la presentazione del ricorso, il cliente si è qualificato "non consumatore". Il Collegio rileva che le domande formulate attengono a due diversi rapporti: rispetto al primo (*170), il ricorrente agisce in qualità di "consumatore"; rispetto al secondo (*593), agisce in qualità di "non consumatore". Con riguardo a casi analoghi, i Collegi hanno condiviso l'orientamento secondo cui - alla luce del principio di economia processuale e al fine di assicurare una tutela effettiva della clientela - il ricorso debba essere considerato ammissibile e deciso nel merito con riferimento a tutti i rapporti dedotti in giudizio. Considerato che, in base alle Disposizioni ABF, è necessario assicurare che la composizione dell'organo decidente sia adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione, la composizione del Collegio dovrà variare in base alla qualifica rivestita dal ricorrente con riguardo a ciascuna domanda esaminata. La presente decisione è limitata ai rapporti riferibili al ricorrente nella sua qualità di "consumatore".

Con riferimento al rapporto n. *170 il cliente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni in quanto eseguite in mancanza del preavviso. Il cliente, su cui grava il relativo onere, non ha fornito copia delle visure a dimostrazione dell'esistenza delle segnalazioni, le quali possono comunque ritenersi provate alla luce delle considerazioni svolte e delle evidenze fornite dall'intermediario in sede di controdeduzioni. Sulla scorta di tali elementi, la prima segnalazione risale all'aprile 2024.

L'intermediario afferma di avere inoltrato il dovuto preavviso sia mediante sms sia con posta "cartacea". Fornisce evidenze del primo ma non anche della seconda.

Quanto all'sms, il numero di cellulare coincide con quello riferito dal cliente nel contratto; dall'immagine riprodotta è possibile constatare altresì che la "data di recapito al cliente" indicata è il 21/02/2024. Con riguardo al contenuto, che, secondo orientamento consolidato dei Collegi, deve recare specifici riferimenti all'importanza della comunicazione o al caricamento della documentazione relativa al preavviso di segnalazione (Collegio di Milano, decisione n. 11459/22), risulta l'indicazione del numero del finanziamento e un puntuale invito al cliente a procedere con la regolarizzazione dei pagamenti in 15 giorni, pena l'iscrizione nei SIC. Con riferimento alla modalità di spedizione, il Codice di condotta approvato con provvedimento del Garante della Privacy del 12 settembre 2019 (e Allegato 1), nel confermare gli strumenti di consegna come individuati con il Provvedimento del Garante del 2017, individua ulteriori modalità di consegna, purché preventivamente concordate con il cliente, come la messa a disposizione in area riservata di home banking, rispetto alla quale si presume la conoscenza da parte del destinatario, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione. Nel caso si specie, le condizioni generali del contratto contemplano espressamente tale possibilità. Può dunque dirsi provato l'invio e la ricezione del preavviso. Del pari provata appare la tempestività del preavviso rispetto al momento segnaletico: le evidenze prodotte dall'intermediario collocano infatti la prima segnalazione nell'aprile 2024 e l'sms nella giornata del 21/02/2024.

La ricezione di un tempestivo preavviso può dirsi pertanto provata, sicché, assorbite le domande risarcitorie, il Collegio respinge il ricorso con riferimento alle segnalazioni relative al contratto di finanziamento n. *170.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, rilevato che il ricorso ha ad oggetto domande relative a più rapporti rispetto ai quali il ricorrente riveste, rispettivamente, la qualifica di Consumatore e quella di Non consumatore, con riferimento alle domande proposte in qualità di Consumatore non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE